



seduta del <b>15/03/2010</b>
delibera <b>578</b>

pag. <b>1</b>
------------------

DE/SL/S07    Oggetto:    Integrazioni e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa  
 0 NC                    alle caratteristiche e alle tipologie nonché ai  
 Prot. Segr.            livelli, alle procedure e ai requisiti di  
 470                      classificazione delle strutture ricettive alberghiere  
                              - LR n. 9/2006.

L'anno duemiladieci addì 15 del mese di marzo in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Petrini Paolo      | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Badiali Fabio      | Assessore       |
| - Benatti Stefania   | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore       |
| - Donati Sandro      | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |
| - Rocchi Lidio       | Assessore       |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore       |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Solazzi Vittoriano.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



seduta del 15 MAR 2010
Delibera 578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 479 DEL 14/5/2007 RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE E ALLE TIPOLOGIE NONCHE' AI LIVELLI, ALLE PROCEDURE E AI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE. LEGGE REGIONALE N. 9/2006.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

**DELIBERA**

1. di approvare le seguenti integrazioni e modifiche all'allegato "A1" alla deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 14/5/2007, così come modificata con la successiva deliberazione n. 699 del 27/4/2009, relativa a "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Articolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006":

- a) il punto 2.11 dell'allegato "A" alla deliberazione n.699 del 27/4/2009 è modificato come segue:

"2.11 Superficie delle camere e bagni privati (17) (18)

2.11.1 camera singola di almeno 12 mq. e camera doppia di almeno 16 mq. comprese le eventuali superfici accessorie presenti nel locale camera fino



seduta del  
15 MAR 2010

Delibera  
1111 578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

ad un massimo di 2 mq. al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq., per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 5 mq., salve le deroghe previste dalle norme nazionali o regionali (5)

2.11.2 camera singola di almeno 9 mq. e camera doppia di almeno 15 mq. comprese le eventuali superfici accessorie presenti nel locale camera fino ad un massimo di 1 mq., al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 4 mq. , salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali (4)

2.11.3 camera singola di almeno 8 mq. e camera doppia di almeno 14 mq. al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 3 mq. , salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali (1) (2) (3)

2.11.4 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto, purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 12 mq. e delle doppie di almeno 18 mq. al netto dei bagni privati ed escluse le superfici accessorie; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente (4)

2.11.5 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 11 mq. e delle doppie di almeno 17 mq. al netto dei bagni privati ed escluse le superfici accessorie; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (1) (2) (3)

b) alla nota n. 16 è aggiunto il seguente capoverso:

“Gli alberghi a 3 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa possono installare box doccia semicircolari o versione angolo con telaio in alluminio e tenda estraibile.”;

c) dopo la nota n. 24 sono inserite le seguenti note:



seduta del 15 MAR 2010
Delibera 578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

“ (25) L’obbligo della chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici di cui al punto 2.02.1 sussiste nel caso di interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento”;

“ (26) L’obbligo della sala o area riservata per riunioni di cui al punto 2.21.1 sussiste solo per gli alberghi classificati a 4 stelle con apertura annuale.”.

2. di modificare il punto 10.1 dell’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n.479 del 14/5/2007 come segue:

“ 10.1 La classificazione ha efficacia per un quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio.

Nell’ultimo anno del quinquennio, i procedimenti di revisione di classifica, a domanda, sono presentati entro il primo trimestre e sono conclusi nel termine massimo di sessanta giorni.”.

Il Segretario della Giunta

(Dott.ssa Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta

(Dott. Gian Mario Spacca)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Premessa

L’articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a “Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo” regola l’attività esercitata nelle strutture ricettive alberghiere distinguendole in alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.

Il comma 7 del citato articolo 10 rinvia alla Giunta regionale la definizione delle caratteristiche e delle tipologie delle strutture ricettive alberghiere.

Inoltre, l’articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2006 dispone che la Giunta regionale determini i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 479 del 14/5/2007, ha approvato le caratteristiche e le tipologie, nonché i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione delle strutture ricettive



seduta del 15 MAR 2010
Delibera 578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

alberghiere, cercando di ottenere un risultato ottimale in termini di efficacia della azione amministrativa e di raggiungimento dei risultati prefissati.

Con le nuove norme, redatte secondo criteri e metodologie più rispondenti alla realtà e alle esigenze del mercato turistico, ci si è posto l'obiettivo del miglioramento qualitativo delle strutture e dei servizi superando imposizioni ed obblighi ritenuti, ormai, obsoleti.

Con Decreto 21/10/2008 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Turismo sono stati definiti gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi. In particolare l'articolo 4 prevede che le Regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, emanino gli atti di recepimento degli standard minimi fissati con il decreto. In attuazione del citato articolo 4 la Giunta regionale con la deliberazione n. 699 del 27/4/2009 stabiliva le integrazioni e le modifiche alla deliberazione n. 479/2007, allo scopo di recepire le norme e gli standard del decreto del 21/10/2008.

Sulla base della effettiva applicazione delle norme è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni all'allegato "A1" e "A1" alla deliberazione n. 479/2007, così come modificata con la successiva deliberazione n. 699/2009. L'opportunità di tali modifiche è stata peraltro segnalata anche da alcune Province delegate al rilascio dei provvedimenti di classificazione e, quindi, in grado di meglio conoscere e interpretare le reali opportunità di apportare le modifiche in relazione alla effettiva applicabilità delle norme.

Nell'anno 2010 le Province devono provvedere alla revisione quinquennale della classificazione delle strutture ricettive ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 479/2007.

In particolare, entro il primo semestre dell'anno di scadenza, devono essere concluse le fasi propedeutiche alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla classificazione.

Ne consegue che il ritardo nella approvazione della deliberazione potrebbe arrecare incertezze e disguidi per i titolari e i gestori delle strutture ricettive, molti dei quali si sono già attivati per predisporre la relativa documentazione da inviare alla Provincia competente per territorio nel termine prestabilito.

Per tali motivazioni, si ritiene che sussistano, nel caso in specie, le condizioni per procedere, nel momento attuale, alla approvazione della presente deliberazione, non solo perché le norme proposte derivano da principi legislativi preesistenti e da criteri prestabiliti, ma anche per

CP



seduta del  
15 MAR 2010

Delibera  
578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

garantire la funzionale collaborazione istituzionale con le Province delegate in materia, nonché per determinare la necessaria efficacia del procedimento amministrativo.

*Proposta:*

Tutto ciò premesso, si propone:

1. di approvare le seguenti integrazioni e modifiche all'allegato "A1" alla deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 14/5/2007, così come modificata con la successiva deliberazione n. 699 del 27/4/2009, relativa a "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Articolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006":

- a) il punto 2.11 dell'allegato "A" alla deliberazione n.699 del 27/4/2009 è modificato come segue:

"2.11 Superficie delle camere e bagni privati (17) (18)

2.11.1 camera singola di almeno 12 mq. e camera doppia di almeno 16 mq. comprese le eventuali superfici accessorie presenti nel locale camera fino ad un massimo di 2 mq. al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq., per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 5 mq., salve le deroghe previste dalle norme nazionali o regionali (5)

2.11.2 camera singola di almeno 9 mq. e camera doppia di almeno 15 mq. comprese le eventuali superfici accessorie presenti nel locale camera fino ad un massimo di 1 mq., al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 4 mq. , salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali (4)

2.11.3 camera singola di almeno 8 mq. e camera doppia di almeno 14 mq. al netto dei bagni privati, più almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati; il bagno privato completo di almeno 3 mq. , salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali (1) (2) (3)

2.11.4 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto, purché la superficie delle camere singole risulti di



seduta del 15 MAR 2010
Delibera 578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

almeno 12 mq. e delle doppie di almeno 18 mq. al netto dei bagni privati ed escluse le superfici accessorie; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente (4)

2.11.5 è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto purché la superficie delle camere singole risulti di almeno 11 mq. e delle doppie di almeno 17 mq. al netto dei bagni privati ed escluse le superfici accessorie; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente. (1) (2) (3)

b) alla nota n. 16 è aggiunto il seguente capoverso:

“Gli alberghi a 3 stelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa possono installare box doccia semicircolari o versione angolo con telaio in alluminio e tenda estraibile.”;

c) dopo la nota n. 24 sono inserite le seguenti note:

“ (25) L'obbligo della chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici di cui al punto 2.02.1 sussiste nel caso di interventi di costruzione, ristrutturazione e ampliamento”;

“ (26) L'obbligo della sala o area riservata per riunioni di cui al punto 2.21.1 sussiste solo per gli alberghi classificati a 4 stelle con apertura annuale.”.

2. di modificare il punto 10.1 dell'allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n.479 del 14/5/2007 come segue:

“ 10.1 La classificazione ha efficacia per un quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio.

Nell'ultimo anno del quinquennio, i procedimenti di revisione di classifica, a domanda, sono presentati entro il primo trimestre e sono conclusi nel termine massimo di sessanta giorni.”.

VISTO

Il Dirigente della P.F.

“Turismo e Promozione”

(Dott. Sandro Abeardi)

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Mario Ruggini)



seduta del  
15 MAR 2010

Delibera  
MMI 578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio

(Dot. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine.

Il Segretario della Giunta

(Dot.ssa Elisa Moroni)